SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 2 LUGLIO 1965

(25ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » **(1186)** (*D'iniziativa del deputato Valiante*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 301, 304, 305
MONNI, *relatore* 302
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 303
TESSITORI 305

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Alcidi Boccacci Rezza Lea, Angelini, Berlingieri, Caroli, Gullo, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Pafundi, Picchiotti, Poët, Schietroma e Tessitori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pace è sostituito dal senatore Nencioni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valiante: « Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (1186) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Valiante: « Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio

superiore della Magistratura » già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano la discussione del presente disegno di legge, già iniziata nella seduta del 24 giugno scorso, venne rinviata sia perchè il relatore, senatore Monni, impegnato nei lavori della Assemblea, fu costretto ad assentarsi dalla seduta, sia perchè il problema trattato meritava un ulteriore approfondimento.

Ritengo che il senatore Monni, dopo gli interventi che si sono avuti nel corso della precedente seduta, intenda prendere di nuovo la parola per precisare ulteriormente il suo pensiero.

M O N N I , *relatore.* Come ha già rilevato l'onorevole Presidente, nella scorsa seduta non ho potuto ascoltare tutta la esposizione fatta dal senatore Tessitori sempre animato — come noi sappiamo e come siamo ben lieti di riconoscere — dalle migliori intenzioni di fare delle cose esatte e di giovare anche al prestigio della Commissione stessa e del Parlamento.

Le ragioni che egli ha esposto nel suo intervento, in contrasto con le finalità che il disegno di legge si propone, hanno un loro fondamento pratico e concreto in quelli che sono concetti di carattere generale, anche al di fuori del presente provvedimento: tutti noi sappiamo, infatti, che è vero che non una sola ma moltissime categorie, soprattutto quelle dei professionisti, quando sono elette ad incarichi qualche vantaggio perdono e qualche danno subiscono, ma il fatto che questo provvedimento avvenga, e avviene anche spesso, e che sia sopportato pazientemente non significa che, se è possibile, non sia opportuno evitarlo!

Ora, nel presente provvedimento si constata che un danno si verifica e che esso, anzi, ha dei riverberi anche per quanto si riferisce al funzionamento ed alla composizione del Consiglio superiore della Magistratura in quanto, in vista appunto degli inconvenienti che l'appartenere al Consiglio stesso determina, taluni, forse i migliori, preferiscono non candidarsi, non accettare designazioni e, quindi, non farsi eleggere.

Vi è poi da considerare un'altra questione, e cioè che del Consiglio superiore della Magistratura fanno parte non solo anziani, ma anche giovani, molti giovani (si vorrebbe anzi, secondo un disegno di legge presentato dal senatore Jodice, che discuteremo al momento opportuno, che i giovani fossero in maggior numero), che sono quelli che hanno maggiore interesse ad avere assicurata la carriera. Ora, le norme attualmente in vigore senza dubbio li danneggiano, poichè bloccano queste loro aspirazioni: almeno per i 4 anni in cui faranno parte del Consiglio, infatti, essi vengono a perdere i benefici che, viceversa, non facendone parte, avrebbero assicurati!

Questo solo, senatore Tessitori, è il concetto che il presente provvedimento in sostanza cerca di tutelare, questo solo è l'inconveniente che cerca di superare: non vi è altro, nè sotterfugi, nè secondi fini, nulla, solo la necessità e l'opportunità di eliminare il danno derivante dalla norma dell'articolo 34 attualmente in vigore.

Ora, dopo aver ascoltato i saggi suggerimenti degli onorevoli colleghi, ritengo di dover ritirare, perchè superate, tutte le riserve che avevo avanzate nel corso della precedente seduta, sia quelle formali, che hanno scarsissimo valore, come quella relativa alla correzione di un « almeno » nel primo comma dell'articolo 1, che aveva secondo me un significato piuttosto ambiguo, sia quella relativa all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 dove è detto « nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta »; a questo proposito, infatti, mi è stato giustamente osservato che in caso di cessazione del Consiglio viene a mancare la causa ostativa, per cui non occorre nè un anno — così come io suggerivo — nè sei mesi, ma è sufficiente che il Consiglio sia venuto a cessare prima.

Quindi, poichè le riserve che avevo formulato non hanno ragione d'essere, le ritiro senz'altro e chiedo nel contempo alla cortesia del senatore Tessitori di voler rimuovere il suo contrasto, pur rimanendo valide le osservazioni che egli ha fatto in linea generale, in linea di principio.

A me pare, quindi, che sia senz'altro opportuno approvare il presente disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto — ripeto — esso tende ad eliminare sostanzialmente gli inconvenienti che derivano dalle attuali disposizioni in materia. Resterebbe la sola opportunità della modifica del titolo, ma mi pare che la legge non debba essere rimandata alla Camera solo per questo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Devo dire, in primo luogo, che io sono ancora, per così dire, sotto l'impressione della discussione che si è svolta nel corso della seduta precedente, discussione veramente interessante e per me anche tale da arricchire la mia esperienza: per la verità, se i disegni di legge fossero creature vive, nel momento in cui entrano in quest'Aula, dovrebbero sentire un certo brivido sulla schiena per il modo come in questa sede vengono scandagliati, esaminati, sezionati in tutti i dettagli.

Diventa quindi compito arduo, alla fine, tentare di ricondurli ad unità. Soprattutto per chi ha la modestia delle mie forze, è pressochè impossibile restare all'altezza di simili discussioni, specialmente nel caso di interventi forniti di una carica morale così alta, come quello che ha fatto l'altro giorno il senatore Tessitori. Tuttavia, condividendo la tesi esposta dall'onorevole relatore, vorrei anche io pregare il senatore Tessitori e tutta la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge in quanto che, anche se esso in realtà può coincidere con gli interessi particolari di alcuni che si troveranno, si sono trovati o si trovano in determinate condizioni, la sua *ratio* risponde ad un principio generale di correttezza nel funzionamento di un istituto delicatissimo, poichè è l'istituto di autogoverno della Magistratura, quale il Consiglio superiore della Magistratura.

Ora, io sono pienamente d'accordo sulla necessità di resistere alle spinte particolari, categoriali quando esse siano in contrasto con una esigenza generale o tendano a rappresentare un fatto corporativo di rottura e di rivendicazione nei confronti di una armonica, equilibrata composizione dei poteri dello Stato, ma nel caso questi interessi particolari coincidono con l'interesse generale: è interesse generale infatti, che il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura si svolga in maniera tale che ciascuno dei suoi componenti abbia il massimo di libertà.

Io non faccio tanto la questione del danno che subisce il componente che deve andare sotto scrutinio, quanto la questione che, dal momento in cui uno dei componenti del Consiglio sa che durante la legislatura del Consiglio stesso dovrà essere sottoposto a scrutinio, dovrà dimettersi; è evidente che costui vivrà la sua esperienza di componente del Consiglio in un certo contesto psicologico, in un certo clima particolare, senza quella libertà di movimento, che è, invece, garanzia per tutti e che noi dobbiamo volere, perchè il massimo di dialettica all'interno di quel Consiglio è anche il massimo di autonomia che si realizza, e, quindi, l'esercizio pieno della funzione per ciascuno che è stato eletto componente.

Vi è quindi un motivo che giustifica il presente disegno di legge, senatore Tessitori, che non è quello di favorire qualcuno, ma è quello di consentire a tutti di esercitare la propria opera veramente privi da qualsiasi condizionamento anche dal punto di vista psicologico. Mi rendo perfettamente conto che vi sono dei compiti che sono missione e che comportano, quindi, oneri e sacrifici: forse in teoria si può affermare che se non vi è questo spirito di sacrificio è la stessa missione che ne viene corrotta, ma a questo proposito è necessario rilevare che gli istituti di libertà e di democrazia in realtà si costituiscono per l'uomo della comune umanità, non solo per lo eroe, per l'uomo che ha i suoi interessi, le sue ambizioni, le sue aspirazioni e le sue esigenze; ed il sistema è veramente tale se riesce a garantire nonostante queste cose, nel comporsi e nello scomporsi dei contrasti, l'equilibrio e la libertà di tutti.

Certo, sappiamo perfettamente che questi sistemi di libertà e la libertà in sè, in certi momenti drammatici, in cui può essere messa dalla storia in discussione, ven-

gono difesi da minoranze, da eroi; ma si tratta di momenti drammatici: guai se nella norma la democrazia dovesse essere solo il patrimonio di queste minoranze e non della comune umanità! E sarebbe, a mio avviso, non considerare realisticamente la situazione il pensare che essa debba essere sempre assistita nella sua articolazione da una capacità di sacrificio e di rinunzia ai propri interessi particolari.

Ecco perchè io mi permetto di chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame che — ripeto — risponde ad una logica oggettiva, relativa al migliore funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, logica che del resto è stata già recepita nell'attuale ordinamento del Consiglio, nel quale, infatti, tutto sommato, il magistrato che è stato eletto membro del Consiglio superiore della Magistratura non rinuncia alla carriera, non perde alcun diritto; anzi ci si è così preoccupati di questo che si è solo chiesto che un anno prima si dimetta. Ora, se il principio dovesse essere quello della rinuncia, al limite, non dovrebbe esistere nemmeno questa norma: al contrario, se questa norma esiste e noi ci siamo preocccupati, come legislatori, fin da allora, di tutelare anche questo legittimo interesse alla carriera — usiamo questo termine perchè corrisponde alla realtà — è evidente che non è questo principio vulnerato dall'attuazione del presente provvedimento, anzi è da essa consacrato e consolidato.

D'altra parte — come già credo di avere detto nel corso della precedente discussione — il vecchio sistema presentava e presenta tuttora l'inconveniente che il candidato alla promozione, pur dimettendosi un anno prima, viene giudicato da una Commissione di scrutinio che è eletta dallo stesso Consiglio superiore di cui egli ha fatto parte; nel meccanismo previsto dal progetto in discussione, al contrario, il giudizio sui candidati viene espresso da una Commissione eletta da un Consiglio superiore successivo, completamente rinnovato, dove ormai sono rotti tutti i possibili legami, quei legami che — non si tratta qui di avere il sospetto di interferenze: sono cose sottilissime, inafferrabili, che accadono, direi, quasi inevitabilmente — per una serie di contatti umani che in due o tre anni necessariamente si stabiliscono e possono, se non realizzare un effettivo favore nei confronti del candidato componente del Consiglio, almeno generare all'esterno una sensazione, un sospetto che questo favore possa esservi stato.

Quindi da tale punto di vista, per la serenità di coloro i quali assistono al delicato processo della promozione del magistrato, e non solo per quanto attiene al candidato singolo ma per quello che si riferisce all'insieme dei candidati, è evidente che quanto previsto dalla proposta di legge Valiante risponde molto meglio, recidendo alla radice qualsiasi dubbio, qualsiasi esitazione. Con il provvedimento, infatti, si garantisce al magistrato il massimo di serenità e di indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentante democratico della Magistratura.

Certamente si può riuscire ad individuare nel provvedimento un qualcosa che trascende l'aspetto settoriale e l'interesse particolare di alcuni giudici: è una *ratio legis* che garantisce la migliore soluzione del problema delle promozioni. È questo il motivo per cui ritengo che esso rivesta un interesse reale e per cui, associandomi al relatore, ne raccomando l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio

ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'articolo 17 e seguenti della legge 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio dalla nuova Commissione di scrutinio.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

T E S S I T O R I . Dichiaro di astenermi dalla votazione per le ragioni illustrate nella seduta del 24 giugno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari